SENTENZA Cassazione penale sez. I - 26/06/2025, n. 23935

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. DE MARZO Giuseppe - Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da

La.Ma. nato in T il (Omissis)

Difeso dall'avv. Claudia Nicotra del foro di Palermo

avverso il decreto del 05/06/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Giovanbattista Tona;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha richiamato la memoria depositata dal suo Ufficio, nella quale è stato chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

che La.Ma. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e 6, comma 5-bis, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, avverso il decreto in epigrafe, con cui il Giudice di pace di Trapani ha rigettato l'istanza di riesame del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso il locale C.P.R. (Centro di permanenza per i rimpatri), già

convalidato e prorogato per ulteriori novanta giorni con precedente provvedimento in data 09/04/2025;

che il Giudice di pace ha ritenuto che permanessero i presupposti dell'originario trattenimento in relazione anche agli elementi sopravvenuti e non valutati in sede di convalida della proroga, attinenti alla condizione del trattenuto soggetto sottoposto ad indagine per reati di lesioni aggravate, commesso tra l'11 e il 12/03/2025, dai quali si avrebbe conferma della sua potenziale pericolosità sociale, rilevante per giustificare la misura unitamente al fatto che risulta privo di fissa dimora;

che il ricorso è stato trattato all'odierna udienza nelle forme stabilite dall'art. 22, commi 3 e 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69, richiamate dall'art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2005;

che il difensore non è comparso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto impugnato il Giudice di pace di Trapani ha respinto l'istanza di riesame del trattenimento ritenendo che i fatti sopravvenuti, documenti dal Questore, in particolare la notizia di reato e le contestazioni mosse al cittadino extracomunitario emergente dall'avviso di fissazione dell'udienza di incidente probatorio a suo carico, abbiano rilevanza superiore a qualsiasi vizio formale del provvedimento di convalida della proroga del trattenimento;

che con il ricorso la difesa lamenta che il Giudice di pace ha omesso di motivare sulla doglianza formulata dalla difesa con l'istanza di riesame in ordine all'assoluta carenza di motivazione dei decreti di convalida di trattenimento e di proroga;

che la difesa lamenta altresì che il Giudice di pace si sarebbe sostituito al Questore dando legittimazione postuma alla richiesta di proroga del trattenimento in base ad una pericolosità sociale non addotta in sede di convalida;

che i motivi, fra loro strettamente connessi, sono infondati, in quanto:

- il trattenimento è stato prorogato con provvedimento di convalida che si è stabilizzato e ha già prodotto i suoi effetti;

- il mantenimento di una misura di trattenimento è legittimo se viene sottoposto a riesame periodico (Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid);

- l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2008/115 e l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, il quale è parimenti applicabile, sulla base dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento n. 604/2013, nell'ambito delle procedure di trasferimento disciplinate da tale regolamento, richiedono che il riesame debba aver luogo "a intervalli ragionevoli" per verificare se i presupposti di legittimità del trattenimento continuano a sussistere;

- nell'ipotesi di trattenimento previsto dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013, tali riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettuati da un'autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115, dal canto suo, il controllo dei riesami da parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento (Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022, citata, punto 84);

- il trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati incide sul diritto alla libertà, comportando una grave ingerenza su di esso, e pertanto il relativo provvedimento richiede il requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti; ne consegue che l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d'ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio (Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022, citata, punto 88);

- una richiesta di riesame promanante dal destinatario della misura limitativa della libertà personale, proprio perché intesa a verificare i profili di permanenza dei presupposti di legittimità, con conseguente, eventuale (anche se non necessaria) apertura anche a elementi di valutazione nuovi non può tuttavia, se non a pena di una irragionevole alterazione delle regole processuali, impedire alla controparte pubblica di introdurre elementi - anche sopravvenuti - idonei a giustificare il titolo di trattenimento; elementi pur sempre da valutare dopo avere assicurato il contraddittorio;

- difatti, poiché deve farsi riferimento ai principi di sistema in materia cautelare penale, deve farsi riferimento a quanto ribadito, in coerenza con una risalente giurisprudenza, da Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 -01, e cioè che "la stabilità dei provvedimenti cautelari non può rapportarsi al deducibile, poiché tale lettura restrittiva non è confortata da una previsione normativa o da una ricostruzione sistematica coerente rispetto ad essa, concetto del resto già compiutamente emergente dalla conforme giurisprudenza della Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (sul punto la già citata Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv, 191183 e, più recentemente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908)",

- pur essendo lo strumento del riesame periodico dotato dei connotati della più ampia flessibilità, non può essere, quindi, utilizzato quale strumento da azione per rinnovare il controllo di legittimità dell'originario provvedimento senza che alcun profilo anche solo argomentativo venga addotto a supporto della necessità di rivalutazione, in ogni caso garantita dal sistema in forza della temporaneità della proroga;

- e invece proprio in forza della detta flessibilità deve consentire di valutare tutti i dati sopravvenuti, ivi inclusi quelli sfavorevoli al migrante e addotti dall'Amministrazione;

che il Giudice di pace ha rivalutato le condizioni per il mantenimento del trattenimento esaminando elementi nuovi addotti dal Questore e sui quali non viene formulata dal ricorrente alcuna specifica contestazione;

che non è configurabile alcuna violazione delle norme di legge applicabili, e in particolare dell'obbligo di motivazione (cfr. Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 - 01);

che il ricorso deve essere pertanto rigettato e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 12 e il 26 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.